

LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 1973, N. 6

**Disposizioni per l'assunzione in posizione di «comando»
di guardie del corpo forestale dello Stato¹**

Art. 1

L'amministrazione regionale è autorizzata, fino al 20 gennaio 1974, ed in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, ad assumere in posizione di comando personale del ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo Forestale dello Stato, con qualifica di guardia o guardia scelta, nei limiti di posti vacanti nel corrispondente ruolo regionale.

Il personale, di cui al precedente comma, assunto in posizione di comando con deliberazione della Giunta regionale con la stessa decorrenza dell'assunzione viene messo a disposizione delle Province autonome di Trento o di Bolzano, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.

Entro un anno dall'assunzione in posizione di comando e previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, detto personale può chiedere di transitare nel corrispondente ruolo regionale ai sensi delle disposizioni vigenti ed è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero, nella corrispondente qualifica, fino alla concorrenza dei posti disponibili nel ruolo organico dei sottufficiali e guardie forestali.

All'inquadramento del personale di cui al comma precedente, si provvede con deliberazione della Giunta

¹ In B.U. 29 maggio 1973, n. 23.

regionale, anche in deroga al disposto contenuto nell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13.

Art. 2

L'Amministrazione regionale ha la facoltà di conferire, oltre ai posti disponibili alla data di approvazione della graduatoria del corso istituito nell'anno 1973 per l'avanzamento a vicebrigadiere del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali, in base alle norme della legge regionale 7 dicembre 1962, n. 21, anche tutti quelli che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1973, secondo l'ordine di graduatoria.

